

Spettabile

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Ufficio Radio Spettro
Cortese attenzione
Ing. Marco Petracca
Via PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it

Oggetto: Osservazioni AIP - Consultazione sulla proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze per servizi WLL nella banda 24.5-26.5 GHz - Delibera 161/23/CONS

1. Introduzione

In fase di conversione in legge n. 41/2023 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. decreto PNRR-ter), all'art. 18 è stato aggiunto il comma 4-bis, secondo il quale, al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al Regolamento (UE) 2021/240 e di garantire connettività UBB nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga", gli operatori beneficiari della proroga di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 228/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5/2022), possono chiedere entro il 31/07/2023 il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31/12/2026, nei modi di cui all'art. 11 comma 9 del Codice delle Comunicazioni (ad oggi in scadenza il 31/12/2024, giusta proroga della precedente scadenza del 31/12/2022)¹.

Il fine da perseguire è *"consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021"*, e *"garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021"*

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del medesimo Codice (circa le competenze dell'Autorità e del Ministero, lo svolgimento di previa consultazione pubblica, la procedura e i criteri da seguire per il rinnovo), la norma stabilisce che il mantenimento dei diritti d'uso deve essere assoggettato a condizioni generali e al versamento di un contributo annuo che AGCOM determinerà entro il 31/10/2023 *"in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018"* e *"in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga"*.

Attraverso la presente consultazione AGCOM intende: (a) valutare, d'intesa con il MIMIT,

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/11/TU18BFC14184/s5>

le istanze di proroga dei diritti d'uso WLL esistenti tempestivamente presentate dagli operatori aventi diritto e interessati, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Codice, sulla base del quadro integrativo disposto dalla Legge n. 41/2023; e (b) adottare, ove necessario, una decisione relativa alla disciplina della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti, ai sensi del Codice e di quanto previsto dalla Legge n. 41/2023.

Nello schema di provvedimento, ribadita l'opportunità di procedere a regime ad un *major refarming* della banda verso il 5G, AGCOM ritiene che la proroga in oggetto possa rappresentare una estensione della "proroga tecnica" già autorizzata, da concedere quindi in maniera funzionale al già avviato percorso di spegnimento degli impianti WLL, nelle more dell'attuazione del processo finalizzato alla nuova assegnazione della banda per i sistemi 5G. Ciò ferma restando la necessità di adeguamento del PNRF e salva ogni valutazione di AGCOM e MIMIT sulla congruità dei piani tecnico-finanziari presentati dagli operatori richiedenti (entro la fine di luglio).

L'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) è costituita da numerose imprese abilitate alla fornitura al pubblico di servizi di comunicazioni elettroniche tra i quali, in particolare, i servizi di accesso ad Internet a banda larga e ultralarga. Varie imprese associate hanno realizzato a tal fine infrastrutture di accesso radio, con antenne e ponti radio per raggiungere utenze residenziali, aziende e PA/istituzioni pubbliche (anche sulla base di diritti d'uso della banda in parola; v. Connessi S.p.a.), giocando per questa via un ruolo essenziale nella digitalizzazione di alcune aree del territorio del Paese.

AIIP ha tra l'altro, lo scopo di promuovere "*l'accesso al mercato delle reti e/o dei servizi di comunicazioni elettronica ... realizzati con ogni tecnologia ...*" e, a tal fine, ha il compito di "*rappresentanza ... presso autorità, enti e istituzioni..., in materie inerenti l'interesse degli associati e della stessa Associazione*" (art. 1 Statuto).

Alla luce di quanto precede, AIIP è interessata a partecipare alla consultazione in oggetto per la proroga dei diritti in parola.

Di seguito AIIP presenta le proprie osservazioni scritte sulla proroga, sue condizioni generali e contributi da versare allo scopo, rispetto a quanto proposto dall'Autorità nello schema di provvedimento

In estrema sintesi, AIIP auspica anzitutto che sia confermata la proposta di proroga dei diritti d'uso della parte bassa della banda 26 GHz al 31/12/2026.

Tuttavia, evidenzia che le disposizioni relative alla proroga non dovrebbero sottintendere alcuna equazione tra sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione e/o servizi 5G, da una parte, e servizi mobili (IMT), dall'altra, quale invece appare emergere nello schema di provvedimento.

Al contrario, attesa la già intervenuta destinazione ai servizi mobili in tecnologia 5G della parte alta della banda (1G), non si dovrebbe considerare di far migrare l'intera banda ai servizi mobili, ma piuttosto riservare una porzione della stessa ai servizi FWA.

In specie, 1G dei due disponibili nella parte inferiore della banda 26 GHz (e quindi 1G sui 3 G complessivi della banda), andrebbe riservato ai servizi FWA-5G, con esclusione degli operatori mobili dalla gara per la riassegnazione dopo la proroga, in quanto già destinatari degli altri 2Giga della banda 26 GHz (ossia il doppio rispetto all'esigenza rappresentata dal RSPG per il 5G su tale banda).

Pertanto, la proroga dei diritti relativi a tale porzione di banda non dovrebbe essere considerata funzionale e vincolata alla dismissione degli attuali servizi (spegnimento degli impianti WLL) per l'implementazione di servizi mobili 5G, quanto piuttosto alla riorganizzazione/evoluzione dei servizi fissi su tale porzione di banda, da WLL a FWA-5G in conformità alle condizioni tecniche di cui all'All. 1 alla decisione di esecuzione (UE) 2019/784 e sue modifiche.

2. Questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento riassunto nello schema di provvedimento

L'armonizzazione della banda 26 GHz di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/784 per *“sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione Europea”*, parte modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/50, non dovrebbe comportare la destinazione dell'intera banda ai servizi mobili.

I sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili ben possono consistere in servizi FWA-5G, conformi alle condizioni tecniche di cui all'Allegato 1 della decisione cit. e sue modifiche.

In specie si osserva che il punto (2) delle premesse della cit. decisione, distingue:

- la porzione di banda di frequenze 24.25-25.5 GHz (1GHz) non al servizio mobile, bensì a servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.
- la porzione di banda di frequenze 25,5-27,5 GHz (2GHz) da attribuirsi a livello mondiale (a norma del Regolamento del UIT) al servizio mobile su base comprimaria

La cit. decisione menziona sul punto il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT vigente. Ad ogni modo nulla cambia sotto questo profilo nella sua versione più aggiornata (2020), che per l'Europa (Regione 1) in relazione all'uso delle frequenze da 24.25 a 25.5 GHz indica il servizio FISSO, senza limitazioni di sorta.

Se ne ricava che, a valle della proroga, i diritti su tale porzione di banda sono perfettamente riassegnabili, nell'ottica di non discriminazione, e in linea con le disposizioni comunitarie e con le WRC, a servizi di trasmissione terrestre a banda ultra larga senza fili di tipo fisso.

Salvo l'obbligo di rispettare le condizioni tecniche riportate nell'allegato 1 della decisione (UE) 2019/784 e s.m.i., oltre all'eventuale previsione di meccanismi di non interferenza, con

l'uso satellitare e con altri sistemi che possono condividere lo spettro (come prescritto dal Codice delle Comunicazioni).

3. Sulle valutazioni dell'Autorità

3.1) Il rispondente esponga le proprie osservazioni sulle proposte presentate ai fini della disciplina della proroga dei diritti d'uso WLL esistenti.

Dal documento traspare l'idea che l'uso di questo spettro per servizi fissi non sia tutelato dal quadro normativo comunitario di riferimento ed anzi in contrasto con esso, e che, pertanto, la proroga dei diritti per 2 ulteriori anni vada intesa come una mera esigenza pratica, da "sopportare" in via del tutto eccezionale e da accompagnare con incentivi per abbreviare la transizione, premiando i piani di smantellamento anticipato con sconti sul costo della licenza.

Come sopra evidenziato tale impostazione di fondo non trova riscontri oggettivi nella normativa europea, che al contrario risulta anche favorevole a che una porzione di tale banda sia conservata al servizio fisso, sia pure con i dovuti aggiustamenti per un uso ottimale dello spettro.

AIIP chiede pertanto che sia chiarita la possibilità di (ri)assegnazione per servizi a banda larga senza fili di tipo anche fisso, e consentita - almeno su una porzione della banda - l'evoluzione da servizi WLL a servizi fissi di tipo FWA-5G (in TDD).

Si noti che sarebbero già disponibili apparati per l'evoluzione di servizi WLL a servizi FWA-5G, in modalità TDD, anziché FDD, in piena conformità alle condizioni tecniche dell'All. 1 alla cit. decisione di esecuzione (UE) 2019/784 e s.m.i, per un uso più efficiente dello spettro. I tempi e investimenti per l'evoluzione da WLL a servizi FWA-5G (TDD) appaiono dunque meno elevati rispetto ai tempi e agli investimenti necessari allo spegnimento del WLL e al reimpiego dello spettro con sistemi mobili 5G.

Riservare una porzione dello spettro a servizi fissi di tipo FWA-5G (in TDD) significherebbe consentire la partecipazione alla gara, anche tramite l'organizzazione in raggruppamenti temporanei di imprese, di operatori minori/locali impegnati nella copertura di aree meno densamente popolate del paese (es. consorzi nazionali di acquisizione del diritto tra associati AIIP), con molteplici vantaggi:

- ridurre la concentrazione delle frequenze nelle mani degli stessi (soliti) soggetti, con evidente beneficio alla competitività del mercato e qualità dei servizi - limitando anche il rischio di accaparramenti funzionali ad un *secondary trading*;
- consentire a chi vi abbia interesse di continuare ad usare la banda per offrire servizi a larga banda di alta qualità con sistemi radio di tipo fisso, punto-punto e punto-multipunto, in zone non raggiunte da fibra ottica, implementando sistemi FWA conformi alle condizioni dell'All. 1 alla cit. decisione di esecuzione (UE) 2019/784 e s.m.i.;

- agevolare un più tempestivo impiego della banda per la copertura di aree del Paese meno densamente popolate (es. agricole) dove non è ancora arrivata la fibra ottica, grazie al fatto che gli investimenti per passare ad un servizio FWA-5G sono meno elevati di quelli per la copertura con rete mobile 5G, etc..

A tali fini appare anzi auspicabile prevedere altresì: assegnazioni per blocchi più piccoli da 150, 100 o 50 Mhz (v. punto 2 dei “parametri generali” indicati nell’ allegato 1 alla cit. decisione di esecuzione 2019/784 e s.m.i.), per ambito geografici più ristretti di quello nazionale e contributi rateizzabili.

3.2) Il rispondente concorda con la modalità di quantificazione proposta per i contributi da pagare per i diritti d’uso WLL nel periodo di proroga?

Fermo restando quanto specificato ai paragrafi che precedono, e salvo incomprensioni, la proposta dell’ Autorità per la quantificazione dei contributi sembra ragionevole, fatte tutte le dovute riparametrazioni (per durata, popolazione, MHz licenziati, tipo di utilizzo).

3.3) Il rispondente concorda con la proposta di introdurre degli sconti sui predetti contributi, per tener conto del progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga? 3.4) Il rispondente ritiene condivisibile quanto proposto in merito all’entità degli sconti sui contributi e alle relative modalità applicative?

Vedi sopra § 3.1. Lo spegnimento anticipato dei servizi WLL non è un obiettivo da incentivare. Occorrerà agevolare piuttosto l’implementazione di sistemi TDD.

* * *

Considerato il ristretto termine per osservazioni in concomitanza con la pausa estiva, AIIP auspica una proroga e si riserva integrazioni e precisazioni rispetto al presente contributo mediante audizione (v. separata istanza), anche allegando al relativo verbale una versione aggiornata dello stesso.

Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento in materia di accesso agli atti di cui alla delibera n. 383/17/CONS, si dichiara che il contributo di AIIP (eventualmente aggiornato come sopra) non presenta parti da sottrarre all’accesso, è integralmente accessibile ai terzi interessati che ne facciano richiesta e pubblicabile sul sito istituzionale dell’ Autorità.

* * *

Lì, 5 settembre 2023

Per AIIP, avv. Giulia Toraldo Serra